REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 386/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ([2]).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

([2]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Prodotto costituito da glicoproteina umana ricombinante (laminina), in quantità da 20 µg a 5 mg, in un tampone acquoso di conservazione. Il prodotto è destinato al rivestimento di recipienti per la coltura cellulare. Funge da matrice per la produzione di cellule staminali rendendo la superficie di tali recipienti più favorevole all'adesione delle cellule. Il prodotto non fornisce nutrimento alle cellule staminali e va utilizzato unitamente ad un terreno di coltura cellulare volto a mantenere o produrre cellule staminali.	3504 00 90	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3504 00 e 3504 00 90. Poiché il prodotto funge soltanto da matrice per la produzione di cellule staminali e va utilizzato insieme ad un terreno di coltura cellulare, esso non può essere considerato un mezzo di coltura preparato della voce 3821 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3821, esclusioni). La classificazione del prodotto alla voce 3822 è esclusa in quanto non è utilizzato per la valutazione di processi fisici, biofisici o biochimici, o in reazioni analitiche (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3822, primo paragrafo). Le laminine sono altre sostanze proteiche della voce 3504, non contemplate da una voce più specifica [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3504, lettera B)]. Il prodotto deve pertanto essere classificato come altre sostanze proteiche della voce 3504.